



PIER GIOVANNI ASCARI & SOCI  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

## IL SISTEMA DI ALLERTA PREVENTIVA NELLE PMI

---

*Il nuovo codice della crisi d'impresa e  
dell'insolvenza*

Stefano Alberti

*Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti*

Modena, 16 aprile 2019

# Il sistema di allerta preventiva

(tratto dalla relazione ministeriale illustrativa della riforma)

## Il contesto

La cronica inattitudine delle imprese italiane, per lo più medie o piccole imprese, a promuovere autonomamente processi di ristrutturazione precoce a causa di una serie di fattori: sottodimensionamento, assetto proprietario familiare, autoreferenzialità dell'imprenditore, debolezza degli assetti di corporate governance, carenze nei sistemi operativi, assenza di monitoraggio e di pianificazione.

## L'obiettivo della riforma

A questo riguardo, uno dei principali obiettivi della riforma consiste quindi nell'indurre le imprese sane in difficoltà finanziaria a ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività, sul presupposto che le possibilità di salvaguardare i valori di un'impresa in difficoltà siano direttamente proporzionali alla tempestività dell'intervento risanatore, mentre il ritardo nel percepire i segnali di una crisi fa sì che, nella maggior parte dei casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile.

## Il sistema di allerta

Allo scopo di scongiurare la progressiva dispersione del valore aziendale e per giungere a massimizzarne il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale è stata pertanto introdotta una fase preventiva di «allerta», volta ad anticipare l'emersione della crisi. Questo sistema di allerta precoce viene inteso come strumento di sostegno, diretto in prima battuta ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, e destinato a risolversi all'occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell'accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi (*ad esempio quelli meno conflittuali, o più strategici*). Con le misure di allerta si mira a creare un luogo d'incontro tra le contrapposte, ma non necessariamente divergenti, esigenze, del debitore e dei suoi creditori, secondo una logica di mediazione e composizione, non improvvisata e solitaria, bensì assistita da organismi professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata, con tutti i riflessi positivi che ne possono indirettamente derivare, anche in termini deflattivi del contenzioso civile e commerciale.

# La definizione di «crisi»

La riforma codifica per la prima volta il concetto di «*crisi*», fino ad ora definito solo a livello tecnico nei principi di revisione o in altri documenti simili.

La «*crisi*» è uno stato che precede l'eventuale «*insolvenza*» ed è reversibile.


<b>Crisi</b>	lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate
<b>Insolvenza</b>	lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni

La legge definisce la crisi come una situazione attuale (*lo stato di difficoltà economico-finanziaria*) che deve però essere valutata in un'ottica prospettica (*l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici*).

Si tratta di una ambivalenza che poi influenzerà altre disposizioni del sistema di allerta preventiva introdotto dalla riforma.

# Gli strumenti di «allerta»

Costituiscono «*strumenti di allerta*» gli **obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societario e dei creditori pubblici qualificati** finalizzati, **unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile**, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.



# Gli obblighi di segnalazione

## Obblighi di segnalazione a carico di:

1. Organo di controllo societario
2. Agenzia delle Entrate
3. INPS
4. Agente della riscossione

Quando e di che cosa?

**Al manifestarsi di determinati indizi potenzialmente rivelatori di una situazione di crisi**

Segnalazione a chi?

In un primo tempo  
**allo stesso imprenditore, o all'organo amministrativo, nel caso di società  
e poi  
all'Organismo di composizione della Crisi d'Impresa (OCRI)**  
in caso mancata adozione di adeguati provvedimenti da parte dell'impresa debitrice

# Soggetti sottoposti agli obblighi di segnalazione

Gli strumenti di allerta si applicano **a tutti debitori che svolgono attività imprenditoriale, con l'esclusione di:**

- a) le grandi imprese (*imprese che superano almeno due dei seguenti parametri dimensionali: totale attivo Euro 20 milioni, ricavi netti Euro 40 milioni, numero medio dipendenti 250 unità*)
- b) i gruppi di imprese di rilevante dimensione
- c) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti.
- d) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario;
- e) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93;
- f) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
- g) le SIM, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo;
- h) i fondi comuni di investimento,
- i) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- j) la Cassa depositi e prestiti
- k) i fondi pensione;
- l) le imprese di assicurazione e riassicurazione;
- m) le società fiduciarie

Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e **alle imprese minori**, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza – in questo caso - dell'OCC (*Organismo di Composizione della Crisi*) per la gestione della fase successiva alla segnalazione.

Sono «*imprese minori*» le imprese che presentano congiuntamente tutti i seguenti requisiti:

1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore ad **euro trecentomila** negli ultimi tre esercizi;
2. ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad **euro duecentomila** negli ultimi tre esercizi;
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad **euro cinquecentomila**

# Gli indizi della crisi (1/2)

Gli indizi della crisi previsti dalla legge sono diversi e specifici per ciascun soggetto obbligato alla segnalazione:

Soggetto	Indicatori
<b>Organo di controllo societario (Collegio Sindacale, Sindaco Unico, Revisore, Società di revisione)</b>	<p>Squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche e attività dell'impresa, tenuto conto della data di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza <u>della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso</u> o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare (*), e</b></li><li>• <b>l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.</b></li></ul> <p>L'individuazione degli appositi indici, per ciascuna classe di attività ISTAT, compete al CNDCEC.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.</b></li></ul> <p><i>(*) le banche saranno tenute a comunicare anche agli organi di controllo della società, se nominati, eventuali variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti</i></p>
<b>Agenzia delle Entrate</b>	<p>quando l'ammontare totale del <b>debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto</b>, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui al DL n. 78/2010 <b>sia superiore al 30% del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>25.000 euro</b> per volume d'affari da dichiarazione IVA anno precedente &lt; <b>2.000.000 di euro</b>,</li><li>• <b>50.000 euro</b> per volume d'affari da dichiarazione IVA anno precedente &lt; <b>10.000.000 di euro</b>,</li><li>• <b>100.000 euro</b> per volume d'affari da dichiarazione IVA anno precedente &gt; <b>10.000.000 di euro;</b></li></ul>

# Gli indizi della crisi (2/2)

Soggetto	Indicatori
INPS	ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000
Agente della riscossione	sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

- L'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'Agente della Riscossione non procedono alla segnalazione se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.
- Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza

# Gli indicatori del CNDCEC

L'individuazione, per ciascuna classe di attività ISTAT, degli appositi indici significativi che diano evidenza della sostenibilità del debito e delle prospettive di continuità aziendale è stata demandata al CNDCEC.

Il CNDCEC elabora indici specifici con riferimento alle **start-up innovative** di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle **PMI innovative** di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle **società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni.**

Gli indici elaborati sono approvati con decreto del **Ministero dello Sviluppo Economico**

La norma stabilisce sin da ora che sono indici significativi quelli che:


- **misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare, e**
- **l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.**

Si ipotizza quindi che i parametri elaborati dal CNDCEC potranno rifarsi ad alcuni di questi indici.

## Ipotesi di indicatori del CNDCEC

<b>Sostenibilità oneri indebitamento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DSCR – <i>Debt Service Coverage Ratio</i> [Cash Flow Operativo/(OF + debiti da rimb.)]</li><li>• Rapporto tra M.O.L. e debiti finanziari netti (EBITDA/PFN)</li><li>• Rapporto tra M.O.L. e oneri del servizio del debito [EBITDA/(OF + debiti da rimb.)]</li><li>• Altri ????</li></ul>
<b>Adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapporto di indebitamento o <i>leverage</i> (Capitale investito/PN)</li><li>• Indice di autonomia finanziaria (PN/Debiti finanziari)</li><li>• Margine primario di struttura (PN/Immobilizzazioni)</li><li>• Altri ???</li></ul>

# Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario



Indicatori di un buon equilibrio finanziario e di solidità patrimoniale:

- Indice di liquidità  $> 1$
- Rapporto corrente  $> 1$
- Margine primario di struttura  $> 1$

# Il rendiconto finanziario

Schema di rendiconto finanziario secondo il cosiddetto «metodo indiretto» previsto dal Principio Contabile OIC n. 10

Flusso finanziario della gestione reddituale



Flusso finanziario dell'attività d'investimento



Flusso di cassa disponibile al servizio del debito

	esercizio n	esercizio n-1
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	xx	xx
Imposte sul reddito	xx	xx
Interessi passivi/(interessi attivi)	xx	xx
(Dividendi)	xx	xx
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	xx	xx
<b>Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante		
Accantonamenti ai fondi	xx	xx
Ammortamenti delle immobilizzazioni	xx	xx
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	xx	xx
Altre rettifiche per elementi non monetari	xx	xx
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	xx	xx
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	xx	xx
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	xx	xx
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	xx	xx
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	xx	xx
Altre variazioni del capitale circolante netto	xx	xx
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
Altre rettifiche:		
Interessi incassati/(pagati)	xx	xx
(Imposte sul reddito pagate)	xx	xx
Dividendi incassati	xx	xx
Utilizzo dei fondi	xx	xx
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali	xx	xx
(Investimenti)	xx	xx
Prezzo di realizzo di investimenti	xx	xx
Immobilizzazioni immateriali	xx	xx
(Investimenti)	xx	xx
Prezzo di realizzo di investimenti	xx	xx
Immobilizzazioni finanziarie	xx	xx
(Investimenti)	xx	xx
Prezzo di realizzo di investimenti	xx	xx
Attività finanziarie non immobilizzate	xx	xx
(Investimenti)	xx	xx
Prezzo di realizzo di investimenti	xx	xx
<b>Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	xx	xx
Accessione finanziamenti	xx	xx
Rimborso finanziamenti	xx	xx
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	xx	xx
Cessione (acquisto) di azioni proprie	xx	xx
Dividendi (e accanti su dividendi) pagati	xx	xx
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
Disponibilità liquide al 1 gennaio	xx	xx
Disponibilità liquide al 31 di dicembre	xx	xx

# Indicatori nella crisi - ritardi nei pagamenti

Oltre ai parametri elaborati dal CNDCEC, costituiscono indicatori di crisi **ritardi nei pagamenti reiterati e significativi**.



La norma considera espressamente «**ritardi reiterati e significativi**»:



L'esistenza di debiti per **retribuzioni** scaduti da almeno **sessanta giorni** per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.



l'esistenza di debiti verso **fornitori** scaduti da almeno **centoventi giorni** per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

*Non è ancora chiaro se anche altri ritardi nei pagamenti (es. imposte e/o contributi scaduti e non pagati) siano da considerarsi quali indicatori di crisi, ancorché non ancora segnalati dai rispettivi creditori pubblici.*

# La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA



LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	Mese <sup>1</sup>	Trimestre (*) <sup>2</sup>	Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>	Operazioni straordinarie <sup>5</sup>
VP1					
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
VP4			DEBITI		CREDITI
VP5	IVA detratta				
VP6	IVA dovuta <sup>1</sup>		o a credito <sup>2</sup>		
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto		Metodo <sup>1</sup>		<sup>2</sup>
VP14	IVA da versare <sup>1</sup>		o a credito <sup>2</sup>		

Il debito del periodo precedente viene riportato solo se d'importo inferiore al versamento minimo

L'IVA da versare risultante dalla comunicazione è solo quella del mese/trimestre di riferimento.

(\*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

# La segnalazione da parte dell'Organo di Controllo interno

L'Organo di Controllo societario interno segnala immediatamente all'Organo Amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi

Fondati indizi di crisi

Segnalazione motivata all'Organo Amministrativo della Società fatta per iscritto con fissazione di un congruo termine, non superiore a **30 giorni**, entro il quale l'Organo Amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese

L'Organo Amministrativo risponde in modo adeguato e nei successivi **60 giorni** adotta le misure necessarie per superare lo stato di crisi

L'Organo Amministrativo dichiara inadeguati gli indizi e ne fa attestare altri in base ai quali non risulti lo stato di crisi, allegandoli al bilancio

L'Organo Amministrativo **non** risponde in modo adeguato e/o nei successivi 60 giorni **non** adotta le misure necessarie per superare lo stato di crisi

L'Organo di Controllo deve informare senza indugio l'OCRI fornendo ogni elemento utile per le conseguenti determinazioni, anche in deroga agli obblighi di segretezza

Disposizione in vigore dal 15 agosto 2020

# La segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati

**Agenzia delle Entrate, INPS Agente della Riscossione**

**Superamento dell'esposizione debitoria scaduta rilevante prevista dalla legge**

**Avviso al debitore del superamento dell'esposizione massima** (*l'Agenzia delle Entrate procede contestualmente alla comunicazione di irregolarità, l'INPS e l'Agente della Riscossione entro 60 giorni al superamento della rispettiva esposizione*)

**Entro 90 giorni il debitore:**

- Estingue o regolarizza altrimenti per intero il proprio debito, **oppure**
- Presenta istanza di composizione assistita della crisi, **oppure**
- Presenta istanza di accesso a una procedura regolatrice della crisi

**Entro 90 giorni il debitore:**

- Non estingue o regolarizza altrimenti per intero il proprio debito, **e**
- Non presenta istanza di composizione assistita della crisi, **e**
- Presenta istanza di accesso a una procedura regolatrice della crisi

**Il creditore pubblico procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI e all'Organo di Controllo della società debitrice**

*In vigore da metà 2021 per l'AdE*

# Assetti organizzativi dell'impresa societaria

Già in vigore dal 16 marzo 2019

**L'imprenditore collettivo** deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.  
*(L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte)*



**L'imprenditore, che operi in forma societaria (Snc, Sas, Srl, SpA, Sapa, Scarl) o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**



L'Organo Amministrativo della Società valuta costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione



Gli Organi di controllo societari, il revisore contabile, la società di revisione, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni, devono verificare che l'Organo Amministrativo adempia a tali obblighi e devono segnalare immediatamente eventuali indizi della crisi

# Assetti organizzativi dell'impresa societaria

Le nuove disposizioni impongono espressamente, rendendoli molto più stringenti, comportamenti che si ritenevano, almeno in parte, dovuti anche in precedenza nell'ambito dei più generali doveri di diligenza previsti dalla legge



Occorre quindi dotarsi di un assetto amministrativo/contabile e di strumenti di pianificazione e controllo adeguati agli obblighi imposti dalla legge



## Assetto contabile e strumenti di pianificazione e controllo

<b>Contabilità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>contabilità aggiornata tempestivamente e tenuta in modo preciso ed ordinato</li><li>scadenziari clienti e fornitori precisi ed aggiornati</li></ul>
<b>Strumenti di controllo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>predisposizione di bilanci infrannuali (<i>conto economico e stato patrimoniale</i>) con cadenza almeno trimestrale</li><li>implementazione di un sistema di controllo di gestione/contabilità industriale</li><li>monitoraggio continuo della situazione finanziaria dell'azienda</li><li>adozione di un cruscotto di indicatori rilevanti (KPI)</li></ul>
<b>Strumenti di pianificazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>predisposizione di <i>budget</i> economici, finanziari e patrimoniali annuali</li><li>predisposizione di <i>business plan</i> annuali o pluriennali</li><li>Predisposizione di piani di tesoreria periodici</li></ul>

# Estensione alle S.R.L. di disposizioni «organizzative» delle S.p.A.

Le disposizioni dell'art. 2381 c.c. che disciplinano le funzioni degli amministratori delegati nelle S.p.A. divengono applicabili anche alle S.R.L. «*in quanto compatibili*».

Pertanto:

- il Consiglio di Amministrazione deve valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- quando elaborati, il Consiglio di Amministrazione esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società;
- il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione
- gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con la periodicità fissata dallo statuto, ma in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni, o caratteristiche, realizzate dalla società o dalle sue controllate

Già in vigore dal 16 marzo 2019

# Organo di controllo nelle S.R.L.

In considerazione del ruolo centrale assegnato dalla riforma all'Organo di Controllo interno nell'ambito del sistema di allerta preventiva, l'obbligo di nomina nelle Società a Responsabilità Limitata è stato esteso in modo rilevante, riducendo notevolmente i parametri aziendali al di sopra dei quali la nomina è obbligatoria.

parametro	Vecchi limiti	Nuovi limiti
Totale attivo dello stato patrimoniale	<b>Euro 4.400.000</b>	<b>Euro 2.000.000</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	<b>Euro 8.800.000</b>	<b>Euro 2.000.000</b>
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	<b>50 unità</b>	<b>10 unità</b>

	Vecchi limiti	Nuovi limiti
Quando scatta l'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo	Superamento di almeno <b>due</b> dei parametri per <b>due</b> esercizi consecutivi	Superamento di almeno <b>uno</b> dei parametri per <b>due</b> esercizi consecutivi
Quando cessa l'obbligo	Mancato superamento dei <b>due</b> limiti per <b>due</b> esercizi consecutivi	Mancato superamento di <b>alcuno</b> dei limiti per <b>tre</b> esercizi consecutivi

In seguito all'entrata in vigore della nuova norma, la prima nomina deve essere effettuata entro il **16 dicembre 2019** (oppure, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio 2018?), se nel 2017 e nel 2018 è stato superato almeno uno dei nuovi limiti dimensionali.

A regime l'organo di controllo deve essere nominato **entro 30 giorni** dall'approvazione del bilancio dal quale risulta il superamento dei limiti. In difetto, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato **o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.**

# Le stime di Banca d'Italia

Fonte: elaborazioni Bankitalia su dati Cerved/Inps

**140.000**

Il numero di S.r.l. sull'intero territorio nazionale che sarebbero tenute a nominare per la prima volta un organo di controllo in base ai nuovi parametri.  
Di queste, poco meno della metà, vi rientrerebbe in virtù del superamento di una sola delle tre soglie previste. Tra queste circa 32.000 sarebbero tenute per effetto del superamento del numero dei dipendenti.  
Nei restanti casi l'obbligo scatterebbe per il verificarsi di due o più condizioni.

**17.300**

Il numero di S.r.l. che, nella sola regione Emilia Romagna, si prevede dovranno provvedere alla nomina di un organo di controllo in base ai nuovi parametri.

# Opzioni per la nomina dell'Organo di Controllo nelle S.R.L.

FUNZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	Controllo di legalità	Revisione legale del bilancio	Monitoraggio indizi di crisi
Collegio Sindacale o Sindaco Unico, con revisione legale	Collegio Sindacale/Sindaco Unico	Collegio Sindacale/Sindaco Unico	Collegio Sindacale/Sindaco Unico
Collegio Sind./Sindaco Unico + Revisore Legale / Soc. revisione	Collegio Sindacale/Sindaco Unico	Revisore legale / Società di revisione	Collegio Sindacale/Sindaco Unico
Revisore legale / società di revisione (??)	Soci ??	Revisore legale / Società di revisione	Revisore leg.le/società revisione (?)

## Attenzione:

1. Di regola l'organo di controllo delle S.r.L. è costituito da un solo membro effettivo, salvo lo statuto sociale non disponga diversamente
2. La revisione legale del bilancio può essere affidata al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico solo se lo statuto sociale lo consente



**Occorre verificare preventivamente lo Statuto Sociale e, se necessario, adeguarlo entro il 16 dicembre 2019**

# Principali doveri dell'Organo di Controllo

Funzioni	Descrizione
<b>Controllo di legalità</b>	Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento
<b>Revisione legale del bilancio</b>	Revisione legale dei conti e rilascio della relazione al bilancio d'esercizio
<b>Monitoraggio indizi di crisi</b>	Verifica che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché segnala immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi + eventuale segnalazione all'OCRI nei casi previsti + se necessario, presenta il ricorso per l'apertura della Liquidazione giudiziale

# Requisiti professionali e personali di Sindaci e Revisori

	Requisiti professionali	Requisiti personali
Sindaco senza incarico di revisione	<p>Iscrizione in uno dei seguenti albi professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Avvocati;</li> <li>b) Dottori commercialisti;</li> <li>c) Ragionieri e periti commerciali;</li> <li>d) Consulenti del lavoro.</li> </ul>	<p>Non possono essere eletti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;</li> <li>b) Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società o degli amministratori di società controllate da questa o degli amministratori della società controllante e di società sottoposte al comune controllo</li> <li>c) Coloro che sono legati alla Società. o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</li> </ul>
Revisore o società di revisione	Iscrizione nel Registro dei revisori legali presso il MEF	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Indipendenza dalla Società revisionata</li> <li>b) Assenza di conflitti di interesse</li> <li>c) Assenza di rischi di «auto-riesame»</li> <li>d) Assenza di interessenza finanziarie nella Società revisionata</li> </ul>
Sindaco con incarico di revisione	Entrambi i requisiti di cui ai due punti precedenti	Entrambi i requisiti di cui ai due punti precedenti

Grazie per l'attenzione.

[stefano.alberti@pgascari.it](mailto:stefano.alberti@pgascari.it)